

relativo agli:

**EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - Società Coop.  
Corso Garibaldi n.49/51 - 70027 - Palo del Colle (BA)  
Tel.: 080 9912111 - Fax: 080 628609  
Email: bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it - PEC: 08988.bcc@actaliscertymail.it  
Sito internet: www.bccdegliulivi.it  
Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n.00274050723  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.866.4.0 - cod. ABI 8988-8  
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159994  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Fondo Nazionale di Garanzia.  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

**CHE COSA SONO GLI EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA**

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare **effetti cambiari** a firma del cliente (obbligato principale) ed eventualmente di un terzo (avallante). L'avallo è una forma di garanzia personale mediante la quale una persona (avallante) si obbliga a garantire il pagamento assunto dal cliente (obbligato principale).

L'effetto cambiario a garanzia può essere rilasciato con scadenza "in bianco" ovvero a "vista".

Nel primo caso l'effetto viene emesso senza l'indicazione della scadenza e dell'importo ed è accompagnato dal cosiddetto "patto di riempimento", nel quale sono precisate le condizioni ed i limiti per il riempimento dei suddetti parametri. Il riempimento dell'effetto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, può essere effettuato entro un termine massimo di 3 anni dalla data di emissione dell'effetto. Alla scadenza di tale termine, qualora il finanziamento garantito abbia una durata superiore, si provvede al rinnovo dell'effetto in funzione del debito residuo a quella data.

Nel secondo caso l'effetto viene emesso per l'importo integrale della garanzia, con scadenza a "vista" e riportando, nel corpo del titolo, la data massima entro la quale l'effetto potrà essere presentato per l'incasso, quest'ultima stabilita in funzione della durata del finanziamento. In caso di inadempimento di pagamento, la garanzia potrà essere fatta valere in funzione del residuo credito vantato dalla banca.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare il protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio. A tal riguardo, la banca ha la facoltà di completare gli effetti "in bianco" con i dati necessari, indicando l'importo massimo stabilito al momento del rilascio e la scadenza ritenuta più opportuna.

Il titolo cambiario deve essere assoggettato all'imposta di bollo secondo le vigenti disposizioni in materia. Aliquote ridotte sono previste per le cambiali agrarie e per quelle concernenti particolari operazioni agevolate.

Il **principale rischio** è quello che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita dall'effetto di "smobilizzo", la banca può avvalersi del titolo cambiario per il recupero del proprio credito procedendo, in via esecutiva o negli altri modi consentiti dalla legge, nei confronti del debitore principale e/o degli eventuali avallanti.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

VOCI DI COSTO	IMPORTI
Commissione di incasso per ogni effetto	Euro 4,50
<b>Spese invio comunicazioni:</b>	
- posta ordinaria	Euro 3,00
- raccomandata	Euro 6,00
- su telefonia fissa	Euro 2,00
- su telefonia mobile	Euro 5,00
<b>Imposta di bollo</b>	Come da disposizione di legge e a carico del cliente.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il recesso è consentito alla risoluzione del rapporto garantito.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 3 giorni dall'assolvimento dell'obbligazione garantita.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari - Società Coop. - Ufficio Reclami - Corso Garibaldi n.49/51 - 70027 - Palo del Colle (BA), mail 08988.bcc@actaliscertymail.it e PEC 08988.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

<b>Avallante</b>	E' colui che si obbliga a garantire il pagamento da parte dell'obbligato cambiario (avallato).
<b>Beneficiario</b>	E' il soggetto in favore del quale deve essere effettuato il pagamento dell'obbligazione garantita.
<b>Cambiale con scadenza "a vista"</b>	La cambiale che scade nel momento della presentazione che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
<b>Cambiale "in bianco"</b>	La cambiale firmata all'atto del rilascio ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
<b>Emittente</b>	E' il sottoscrittore dell'effetto cambiario.
<b>Protesto</b>	Atto redatto da un pubblico ufficiale che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati protestati vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.